



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SETTORE CICLO INTEGRATO E GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE

Oggetto: Precisazioni in merito al Regolamento regionale 4/2009 recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.

Genova,

7 DIC. 2010

Prot. n.
Allegati:

010.001.003/4-09
P6/2010/170888

PROVINCIA DI SAVONA



SAVONA

Nr.0092325 Data 16/12/2010

Tit. 010.001.003 Arrivo

Provincia di Genova
Provincia di Imperia
Provincia di La Spezia
→ Provincia di Savona

ARPAL

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questa Regione, relative al regolamento di cui in oggetto: n. PG/2009/158301 del 03/11/2009, n. PG/2010/37583 del 09/03/2010, n. PG/2010/24417 del 12/02/2010, n. PG/2010/42065 del 17/03/2010, n. PG/2010/57048 del 15/04/2010, n. PG/2010/75080 del 19/05/2010, il cui contenuto si intende integralmente richiamato, si ritiene necessario trasmettere, con la presente, un chiarimento conclusivo che organizzi e riassume tutte le problematiche applicative finora esaminate.

La normativa statale in materia di tutela delle acque (un tempo l'articolo 39 del d.lgs. 152/1999 ora trasfuso nell'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) demanda alla Regione la disciplina delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, nonché dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre tipologie di condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Sempre il citato articolo dispone che le Regioni disciplinino altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Le acque meteoriche non disciplinate in attuazione della predetta disposizione statale non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto legislativo 152/2006.

Con il regolamento regionale in oggetto l'Amministrazione regionale ha quindi disciplinato le fattispecie sopra illustrate (art. 1), demandando:

a) ai Piani d'ambito (art. 3) la programmazione e la realizzazione degli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, i quali stabiliranno la separazione delle reti in modo da mantenere separati i reflui urbani dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate.

b) ad eventuali trattamenti, previsti dai regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali (art. 4), per:

- le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie che non ricadano nelle fattispecie disciplinate nel Capo II del regolamento

- le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle

installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia, di cui al capo II;

c) al provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale, le prescrizioni per le immissioni provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (**art. 5**).

d) alla approvazione, da parte della autorità competente, del piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio presentato da insediamenti ed installazioni che ricadono nel capo II del Regolamento (**art. 7**).

In considerazione delle problematiche inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, che rendono inadeguata l'imposizione di standard uniformi su tutto il territorio regionale ad una fattispecie caratterizzata da una spiccata variabilità locale, il regolamento 4/2009 ha optato per una disciplina che si basa sull'adozione ed il mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di prevenzione, raccolta e trattamento direttamente proposti dal titolare dell'insediamento (**art. 9**).

Questi dovrà pertanto presentare un apposito Piano di prevenzione e di gestione redatto, in conformità ai contenuti e alle linee guida di cui all'Allegato A, sulla base delle peculiarità dei luoghi e delle caratteristiche delle superfici scolanti interessate dal dilavamento meteorico o dalle operazioni di lavaggio.

Si è quindi scelta una regolamentazione molto snella sotto il profilo burocratico - amministrativo, **che non contempla alcuna vera e propria autorizzazione e nemmeno limiti di accettabilità mutuati dalla disciplina degli scarichi industriali** ma, invece, la predisposizione, approvazione con eventuali prescrizioni e attuazione di un Piano di prevenzione e gestione fondato su una attenta e concreta valutazione dei rischi derivanti dal dilavamento delle aree esterne di particolari attività, elencate all'art. 7 del regolamento stesso .

Quella di non optare per una disciplina della materia ancorata al regime autorizzativo ed ai limiti di accettabilità tipica degli scarichi è stata una precisa scelta dell'Amministrazione regionale nell'ambito dell'autonomia riconosciuta sull'argomento dalla normativa statale.

Quest'ultima, infatti, non solo non qualifica tali immissioni come scarichi, ma soprattutto demanda alle Regioni il compito di emanare una disciplina specificamente mirata al contenimento dell'impatto derivante dai rilasci in questione, senza necessariamente ancorarla a quella delineata per gli scarichi in senso stretto, rivelatasi per un verso eccessiva e per un altro inadeguata alla soluzione dei problemi ambientali che tali restituzioni creano.

Nel contesto sopra tratteggiato si forniscono, nel seguito, ulteriori chiarimenti applicativi :

- Richiamo all'art. 21 della Legge Regionale 43/95

Nelle more di un aggiornamento della normativa regionale relativa alla valorizzazione delle risorse idriche e alla tutela delle acque dall'inquinamento, è opportuno un approfondimento sul richiamo alla disciplina dell'art. 21 della L.R. 43/95, operato dall'art. 4 del Regolamento 4/2009.

La Legge regionale 43/95 è stata emanata in un periodo in cui vigeva ancora la L.319/76 la quale disciplinava gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo. In tale contesto la Regione Liguria aveva ritenuto di "sottrarre" dall'obbligo di autorizzazione solo alcune limitate categorie di scarichi : gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili. Tale esclusione dall'obbligo di autorizzazione non era "incondizionata", ma era sottoposta ad una "valutazione" della Provincia che poteva comunicare al titolare l'eventuale diversa qualifica dello scarico, ai fini dell'assoggettamento alla disciplina per le acque nere.

Attualmente la normativa nazionale di riferimento è più volte cambiata e la Legge Regionale 43/95, ormai datata, non è stata aggiornata alle sopravvenute modifiche normative. Ciò premesso il richiamo all'art. 21 della L.R. 43/95 deve essere esclusivamente inteso come :

- si richiamo al titolo dell'articolo stesso; cioè "Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione" ("scarichi" intesi nell'accezione della L.319/76 vigente al momento della emanazione della L.R.43/95)
- si richiamo all'obbligo di comunicare, in ogni caso, alla Provincia l'esistenza di immissioni di acque meteoriche o di lavaggio cui all'art. 4 del regolamento. Questa, a seguito dell'emanazione del Regolamento 4/2009, non ha più titolo alcuno per ri-determinare una eventuale diversa "qualifica" dell'immissione ai fini del suo assoggettamento alla disciplina prevista per le acque nere. Infatti le acque meteoriche non disciplinate dalla Regione (art.113 del D.Lgs 152/2006) non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto legislativo 152/2006 e la Regione non ha previsto, in nessun caso, l'assoggettamento alla disciplina delle "acque nere" per le acque meteoriche e di lavaggio disciplinate con regolamento 4/2009.

- Individuazione dell'Autorità Competente alla approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione

l'autorità competente alla approvazione del piano di prevenzione e gestione si identifica con :

- lo Stato per le attività di cui all'allegato XII alla parte II del d.lgs. 152/2006, di competenza statale e/o per gli interventi sottoposti a VIA nazionale
- la Regione per gli interventi sottoposti a VIA regionale di cui alla L.R. 38/98
- la Provincia, per le attività di cui all'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, che non siano di competenza statale
- la Provincia, nel caso in cui l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia, di attività disciplinate dall'art.7 del regolamento regionale 4/2009, recapiti in acque superficiali
- il Comune nel caso in cui l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia, di attività disciplinate dall'art.7 del regolamento regionale 4/2009, recapiti in pubblica fognatura
- le immissioni, in acque superficiali o sul suolo, delle acque di dilavamento disciplinate dall'art. 4 del regolamento sono comunicate alla Provincia, a sensi dell'art. 21 della L.R. 43/95, a fini informativi. La Provincia non può, in nessun caso, ri-determinare una eventuale diversa "qualifica" dell'immissione ai fini del suo assoggettamento alla disciplina prevista per le "acque nere".

- termini di durata della approvazione del piano di prevenzione e gestione

Il regolamento regionale non definisce i termini di durata del più volte citato Piano; tuttavia si precisa che il medesimo:

- a) scada con lo scadere dall'autorizzazione ambientale integrata in caso di attività ricomprese negli Allegati VIII e XII degli Allegati alla parte II del d.lgs. 152/2006, per effetto della natura di tale autorizzazione, che deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso e sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione (e quindi anche l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione);
- b) abbia durata illimitata nel tempo in tutti gli altri casi, fermo restando il principio generale, desumibile per analogia dalla disciplina degli scarichi, in base al quale occorre informare l'autorità competente di tutti gli eventi rilevanti (trasferimento dell'attività in altro luogo, diversa destinazione d'uso dell'insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi una immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, etc.) e, se necessario, aggiornare le conseguenti previsioni del Piano.

- Sanzioni

La mancata presentazione del Piano di prevenzione e di gestione entro i termini previsti o l'inosservanza delle previsioni del medesimo è punita con la sanzione di cui all'articolo 137, comma 9 del D.Lgs 152/06

Per gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata restano ferme invece rispettivamente le disposizioni e le sanzioni di cui al comma 9 dell'art. 29-decies e all'art. 29-quattordecies del D.Lgs 152/2006.

- Impianti di trattamento in continuo delle acque di dilavamento

Gli impianti di trattamento in continuo sono da ritenersi conformi ai contenuti del regolamento regionale, purché in grado di trattare una portata equivalente a quella generata da una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche

- Attività di distribuzione di carburante interne ad un insediamento produttivo

All'art. 7 comma 1 lettera b) il regolamento regionale elenca le "attività di distribuzione del carburante, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente in materia;" tra quelle che, in base all'art. 9, devono presentare il piano di prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche. La legge regionale 1/2007 (Testo Unico in materia di commercio) disciplina gli impianti di distribuzione carburanti al capo IX. Quindi tutti gli impianti di distribuzione di carburante disciplinati dal capo IX della L.R. 1/2007 rientrano nella disciplina dell'art. 7 comma 1 lettera b) del regolamento. Tra questi, alla sezione III - art. 84, sono disciplinati gli "impianti di distribuzione ad uso privato" che, quindi, devono presentare il piano di prevenzione e gestione.

In conclusione si rappresenta, come indicazione di carattere generale, che i contenuti delle "Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione" riportati nell'allegato A al regolamento regionale, sono criteri generali di cui la provincia deve tener conto in sede di approvazione del piano. L'applicazione di tali criteri, pertanto, costituisce un riferimento tecnico di natura generale, che richiede il necessario adattamento ai casi concreti, da effettuarsi in sede di istruttoria della pratica.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Gabriella Minervini

